

FAQ

Servizio di pulizia e igiene ambientale presso gli edifici della Città Universitaria e le sedi esterne di Roma

1-DOMANDA

Con riferimento al punto 7.3 lettera d) del disciplinare di gara, si chiede cortesemente se per "servizi analoghi di pulizie ed igiene ambientale" da dichiarare in sede di gara con comprova di copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, si intendano servizi di pulizia di cui al CPV 90910000-9. La precisazione è chiesta in quanto la nostra azienda lavorando da anni nel settore del CPV citato possiede detti certificati ma con nomenclatura oggetto "servizi di pulizia e sanificazione". Si chiede dunque conferma dell'accettazione degli stessi.

RISPOSTA

Si fa presente che il concetto di "servizio analogo" deve essere inteso non come identità ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste e l'oggetto dell'appalto. Pertanto, si conferma che l'esecuzione dei servizi di pulizia e sanificazione è atta a soddisfare il possesso del requisito di cui al punto 7.3 lettera d) del disciplinare di gara, fermo restando quanto prescritto dal medesimo punto 7.3 lettera d) (importo complessivo minimo, massimo due contratti).

Si precisa, comunque, come prescritto al paragrafo 23 del disciplinare di gara, che la comprova del possesso dei requisiti è richiesta dalla stazione appaltante all'aggiudicatario dell'appalto.

2- DOMANDE

- 1) In riferimento a quanto riportato a pagina 24 del Disciplinare di gara, in cui leggiamo che "la relazione dovrà essere costituita da pagine formato A4, in numero massimo di 50 (cinquanta) pagine...", si chiede conferma che sia corretta l'interpretazione per cui con il termine pagina si intenda "facciata".
- 2) In riferimento a quanto riportato a pagina 36 del Disciplinare di gara al paragrafo 24 "CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI" e a pagina 24 del Disciplinare di gara, in cui leggiamo al punto b) che dovrà essere fornito dal concorrente l'elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare, si chiede conferma che il riferimento al D.M. 24 maggio 2012 sia un refuso, in virtù anche del fatto che nel criterio di valutazione 2.2 "Elenco prodotti" (pagina 28 del disciplinare) è prevista la valutazione dei prodotti nel rispetto del D.M. 51 del 29 gennaio 2021.
- 3) A pagina 3 del Capitolato all'articolo 1 leggiamo che "gli edifici oggetto dell'appalto sono elencati nel documento denominato *Dati tecnici indicativi* allegato al presente capitolato"; tuttavia nel documento citato non si ravvisa tale informazione. Si chiede pertanto di fornire l'elenco degli edifici oggetto d'appalto e le corrispondenti superfici stimate suddivise per tipologia di ambiente (in riferimento alle tipologie previste da pagina 5 nel Capitolato di gara, ovvero Uffici, Aule, Laboratori, Ambulatori, atri, corridoi e disimpegni - Biblioteche e sale lettura, archivi, Aula Magna Rett. e Aula del Senato - Servizi igienici e sanitari - etc.) al fine di consentire una più precisa valutazione economica e di permettere a tutti gli operatori economici partecipanti di redigere in maniera corretta il piano di lavoro previsto al criterio 2.1 (riferimento pagina 27 del disciplinare di gara).

RISPOSTE

- 1) Sì, si conferma.
- 2) Il D.M. 51 del 29 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/02/2021 serie 42, ha revisionato il D.M. 24 maggio 2012 e ss.mm. e ii., pertanto è evidente che trattasi di mero refuso.

3) Nel documento *Dati tecnici indicativi* pubblicato è presente, nelle pagine da 4 a 7, l'elenco delle sedi con le relative metrature.